



Statuto approvato dall'Assemblea dei soci in data 16.05.2011

-----  
STATUTO  
-----

TITOLO I  
-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI  
-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)  
-----

E' costituita una società cooperativa denominata:-----

-----"FEDERATION DES COOPERATIVES VALDOTAINES soc. coop."-----

La denominazione abbreviata è "FEDERATION s.c."-----

Alla società, di seguito indicata come Fédération, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.-----

-----Art. 2 (Sede - Organo di informazione- Centrale di appartenenza)-----

La Fédération ha sede nel comune di Saint-Christophe. Con delibera egli organi competenti potranno essere istituite o soppresse, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.-----

La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice delibera del consiglio di amministrazione, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La delibera potrà essere ratificata in occasione della prima Assemblea dei Soci.-----

Il suo organo di informazione è "La Coopération Valdôtaine".-----

La Fédération aderisce alla - Confederazione Cooperative Italiane - Associazione Nazionale Autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e ne rappresenta la sua articolazione a livello regionale.-----

-----Art. 3 (Durata)-----

La Fédération ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

TITOLO II  
-----

FUNZIONI - SCOPO - OGGETTO  
-----

Art. 4 (Funzioni e scopo mutualistico)  
-----

La Fédération costituisce l'organismo di vertice a livello regionale degli enti cooperativi e dei consorzi di miglioramento fondiario.-----

Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo della cooperazione e degli enti mutualistici aventi sede nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.-----

La Fédération esercita altresì, quale ente ausiliario della cooperazione per riconoscimento regionale o per delega di associazione nazionale riconosciuta, la funzione di ente preposto alla revisione e vigilanza delle cooperative secondo i criteri e le modalità previste dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni di attuazione.-----

La Fédération è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica diretta a garantire alle imprese associate la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l'erogazione di servizi e mezzi tecnici per l'esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.-----

L'attività mutualistica è esercitata in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con



specifico riferimento ai rapporti tra la società e agli enti associati saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dal consiglio di amministrazione, verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui al successivo articolo 29, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile.

La Fédération, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli amministratori la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con le imprese associate a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione e settore di attività degli enti associati, le esigenze della Fédération e quelle di tutti gli altri associati.

La Fédération può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione valutate le esigenze della società.

La Fédération aderisce, su delibera del consiglio di amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

#### **Art. 5 (Oggetto sociale)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Fédération intende svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti associati;
- b) curare la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate;
- c) diffondere i principi della cooperazione, come fattore di trasformazione e crescita della comunità sotto il profilo sociale, economico e culturale;
- d) esercitare le funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici con particolare riguardo all'esecuzione delle revisioni nei confronti delle imprese associate, ai sensi delle vigenti normative statali, regionali e relative disposizioni di attuazione;
- e) costituire e gestire, sia direttamente sulla base di apposito regolamento, o con la costituzione senza scopo di lucro di società per azioni o associazioni, fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della vigente normativa regionale e statale;
- f) attuare ad ogni livello l'assistenza contabile, amministrativa, legale, fiscale, finanziaria e del lavoro nonché qualsiasi altro servizio a carattere tecnico gestionale che sia ritenuto utile;
- g) creare servizi comuni nel campo finanziario, assicurativo, creditizio, informativo ed in ogni altro campo sia ritenuto idoneo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi professionali o comunque non consentite da disposizioni speciali.
- h) promuovere e realizzare tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale dei soci ed amministratori degli enti associati, alla formazione professionale dei quadri, tecnici e altri lavoratori addetti degli enti stessi, anche avvalendosi dell'IRECOOP, in qualità d'istituto di formazione promosso dalla Fédération;
- i) sviluppare e sostenere azioni di formazione finalizzate alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- j) assumere la rappresentanza sindacale per quanto riguarda la stipulazione di contratti di lavoro non coperti da contratti nazionali di categoria, nonché l'assistenza in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul

- lavoro;-----
- k) formulare programmi e promuovere iniziative legislative regionali per il sostegno e lo sviluppo delle imprese associate;-----
  - l) promuovere studi e ricerche su temi economico e sociali di rilevante interesse per le imprese associate;-----
  - m) effettuare la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione di dati statistici e la gestione di banche dati, anche ai fini d'interesse generale;-----
  - n) attuare la fornitura di beni e servizi, a favore delle imprese associate, nel campo dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati quali: la scelta, la produzione e la distribuzione di prodotto hardware e software, compresi tutti gli accessori. Si collega inoltre con dette funzioni la stipulazione di accordi base relativi ai prodotti stessi, alla loro manutenzione, assistenza tecnica e assicurativa;-----
  - o) curare la costante e puntuale informazione tecnica, normativa ed economica di interesse per le imprese associate mediante periodici, circolari, relazioni, trasmissioni, seminari di studio ed attività analoghe che siano ritenute idonee al fine suddetto;
  - p) promuovere la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine delle imprese associate;-----
  - q) stipulare convenzioni con società od enti pubblici e privati, a beneficio degli enti aderenti;-----
  - r) promuovere servizi di marketing anche mediante l'attivazione di reti telematiche, collegate e interfacciate che permettano inoltre la gestione di siti e prodotti Web;--
  - s) attivare servizi di mediazione ed assistenza a favore delle imprese associate per la richiesta di finanziamenti a istituti di credito e per l'ottenimento di benefici previsti dalle provvidenze regionali, statali, comunitarie e di altri enti;-----
  - t) assumere dalle imprese aderenti mandati con o senza rappresentanza, per l'attuazione di progetti ed iniziative sia d'interesse generale che settoriale;-----
  - u) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo sociale europeo che siano ritenuti necessari allo sviluppo e alla promozione degli enti associati;-----
  - v) effettuare prestazioni di servizi di qualsiasi genere a sostegno ed integrazione dell'attività degli enti aderenti, ivi compreso l'acquisto in comune di beni strumentali.-----

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la società potrà:-----

1. svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;-----
2. partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;-----
3. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;-----
4. compiere tutte le iniziative, le attività in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;-----
5. provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
6. emettere obbligazioni ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e



non di collocamento sul mercato;-----

7. concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito delle imprese associate nonché agli enti cui la Fédération aderisce.-----

La Fédération potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93, delle disposizioni del CICR e dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci:-----

a) Le cooperative ed i consorzi di miglioramento fondiario aventi la loro sede nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta;-----

b) Le società, le associazioni, gli enti profit e non profit, aventi scopi analoghi a quelli della Fédération o comunque interessati al raggiungimento dello scopo sociale.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Fédération.-----

##### Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;-----

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 40 del presente statuto.-----

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati .-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----



Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### Art. 8 (Obblighi e diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;

c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare all'attività della Fédération per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

e) a pagare puntualmente i contributi associativi ed altre tariffe fissate dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, ed adempiere puntualmente agli ulteriori impegni comunque assunti nei confronti della Fédération;

f) a sottoporsi, alle ispezioni ordinarie e straordinarie svolte dalla Fédération nell'espletamento delle sue funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici;

g) a consentire alla Fédération, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, di presenziare ad assemblee e/o riunioni degli organi amministrativi degli enti associati;

I soci hanno diritto:

1. al voto deliberativo nelle assemblee;
2. alla nomina attiva e passiva;
3. all'utilizzo dei servizi e dei mezzi tecnici messi a disposizione dalla Fédération, per l'esercizio delle loro attività;
4. ogni altro servizio o beneficio spettante in base al presente statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi.

Per tutti i rapporti con la Fédération il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Fédération.

#### Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La cessazione della qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento per liquidazione ordinaria o coatta, o per fallimento.

#### Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrare con le modalità previste dall'art. 40.



Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra l'ente associato e la Fédération, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.---

#### -----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà degli amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Fédération, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ricorrendo alla clausola ai sensi dell'art. 40, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.-----

#### -----Art. 12 (scioglimento)-----

Lo scioglimento di un ente associato per liquidazione volontaria, per liquidazione coatta amministrativa o per fallimento, viene considerato quale recesso a tutti gli effetti da esercitarsi con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.-----

#### -----Art. 13 (Delibere di recesso, esclusione e scioglimento)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e scioglimento sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Fédération, in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie, sono demandate alla decisione dell'arbitro ai sensi dell'art. 40 del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Fédération a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

#### -----Art. 14 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi, fatto salvo l'esplicita rinuncia da parte dei medesimi, hanno diritto al rimborso, esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,

qualora sussista nel patrimonio della Fédération e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Fédération fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Fédération non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Fédération può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Fédération risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Fédération, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

**TITOLO IV**

**SOCI SOVVENTORI**

**Art. 16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Fédération soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

**Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque.

**Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.





Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la Fédération ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione;
  - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

